

## Condizioni generali di compravendita per prestazioni e forniture delle società di VINCI Energies Svizzera SA e delle sue affiliate

### 1 Campo di applicazione

#### 1.1 Note generali

Le presenti condizioni generali contrattuali per prestazioni e forniture (di seguito "condizioni generali") sono valide se espressamente dichiarate applicabili nell'offerta scritta (di seguito "offerta") o nella conferma d'ordine scritta di Vinci Energies AG o delle sue affiliate (di seguito "fornitore"). Le presenti condizioni generali regolano il rapporto giuridico tra il committente e il fornitore (società di VINCI Energies Svizzera SA e sue affiliate).

Qualora nell'offerta fosse dichiarata l'applicabilità di ulteriori parti integranti (norme SIA, norme dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, imposizioni applicabili per lavori a regia del fornitore ecc.), tali disposizioni avranno priorità sulle presenti condizioni generali, se concordato per iscritto dalle parti.

Le condizioni generali del committente o altre condizioni differenti sono valide solo se espressamente accettate per iscritto dal fornitore. Le presenti condizioni generali sostituiscono inoltre tutte le condizioni generali precedentemente in vigore tra le parti o con le società di VINCI Energies Svizzera SA o le sue affiliate.

Con il conferimento dell'ordine, il committente accetta senza riserve le presenti condizioni generali, a meno che non sia stato preso per iscritto un accordo differente. Condizioni del committente divergenti rispetto alle presenti condizioni generali non hanno alcuna validità, a meno che il fornitore non le abbia accettate espressamente per iscritto.

#### 1.2 Tipologie di prestazioni e forniture

Le presenti condizioni generali sono valide per le seguenti tipologie di prestazioni e forniture:

- 1.2.1 progettazione, controllo e consulenza (prestazioni ai sensi della disciplina del mandato come da art. 394 e seguenti del Codice svizzero delle Obbligazioni (di seguito "CO"), e/o
- 1.2.2 esecuzione di prestazioni, in particolare nuove installazioni, modifiche, riparazioni e collegamento degli equipaggiamenti prodotti da terzi e/o lo sviluppo e l'adattamento di software e di soluzioni di integrazione del sistema (prestazioni di contratto di appalto secondo gli art. 363 e seguenti CO), e/o
- 1.2.3 esercizio continuo e manutenzione degli equipaggiamenti, delle installazioni e/o degli hardware e software del committente.

Per la semplice rivendita di equipaggiamenti e licenze per software prodotti da terzi, così come per l'intervento dei dipendenti del fornitore sotto le direttive e il controllo del committente (il cosiddetto lavoro interinale o distacco del personale dipendente) non trovano applicazione le presenti condizioni generali, bensì le condizioni generali speciali del fornitore oppure le disposizioni di legge pertinenti.

#### 1.3 Sistema di gestione

Il fornitore ha un proprio sistema di gestione, ed è certificato dalle norme SN EN ISO 9001, SN EN ISO 14001 e BS OHSAS 18001. Se fosse necessario, i certificati attualmente in vigore, possono essere richiesti presso il fornitore stesso.

### 2 Ordini

Il fornitore si riserva il diritto di rifiutare un ordine senza indicare le motivazioni.

Il fornitore si riserva il diritto di subordinare l'accettazione o l'esecuzione di un ordine al pagamento anticipato dello stesso.

### 3 Prestazioni e forniture

#### 3.1 Del fornitore

Le prestazioni e le forniture del fornitore sono descritte esaustivamente nella corrispondenza riguardante l'offerta e nel contratto scritto. Si fa riserva dei lavori a regia e delle modifiche della ordinazione secondo il punto 6.4. Le prestazioni del fornitore non contenute nell'accordo vengono addebitate aggiuntivamente.

Il fornitore ha sempre la facoltà - ma non l'obbligo - di apportare modifiche alle proprie prestazioni, comportanti miglioramenti alle stesse, fintanto che non ne risulti un aumento del prezzo pattuito. Il fornitore non è tuttavia tenuto a modificare prestazioni già rese o a rendere nuove prestazioni in conformità a specifiche precedenti.

Le indicazioni presenti su prospetti e cataloghi o sul sito del fornitore, come anche di ditte in cui il fornitore partecipa, non sono vincolanti. Le indicazioni presenti nelle documentazioni tecniche appartenenti alla documentazione contrattuale sono vincolanti solo se sono state dichiarate espressamente per iscritto quale caratteristiche garantite (in particolar modo quale valore di garanzia).

L'eventuale costruzione e il mantenimento di opere provvisorie da parte del fornitore, come anche i lavori di smontaggio e adattamento vengono documentati tramite bollettini indicanti le ore di lavoro e addebitati quali lavori a regia secondo il punto 6.4.

#### 3.2 Di terzi

##### 3.2.1 Subfornitori

Il fornitore ha la facoltà di trasferire l'esecuzione di parti della prestazione definita nell'offerta e delle forniture a subfornitori (subappaltatori o fornitori) e conclude con questi, al suddetto scopo, i rispettivi contratti. Questo non crea alcun rapporto contrattuale tra il committente e l'ausiliario, ovvero il terzo. Fatta riserva della disposizione al punto 2, il fornitore risponde nei confronti del committente per le prestazioni dei suoi subfornitori come per le proprie prestazioni.

Per forniture e prestazioni di subfornitori imposti dal committente, il fornitore assume la garanzia solo nell'ambito dei doveri di garanzia del rispettivo subfornitore.

##### 3.2.2 Imprese ausiliarie

Se l'esecuzione di determinate prestazioni e/o forniture del fornitore presuppone prestazioni e/o forniture di terzi (di seguito "imprese ausiliarie"), il committente stipula a suo nome con i medesimi i contratti corrispondenti.

Fatta riserva del punto 3.2.1 o di eventuali regolamentazioni differenti previste dall'offerta, il committente è responsabile per la scelta, l'istruzione e il controllo delle imprese ausiliarie, come anche per la coordinazione dei contatti, al fine di permettere al fornitore l'esecuzione della prestazione.

### 4 Qualità dei materiali applicati e licenze per i software

#### 4.1 Materiali

Qualora i materiali necessari (materiale per l'installazione, materiale ausiliario e di esercizio) non fossero dettagliatamente specificati nell'offerta, il fornitore utilizzerà materiali di buona qualità previsti dalle normative vigenti. Richieste particolari del committente riguardanti i materiali vengono considerate solo se specificato nell'offerta o se concordato successivamente.

Il fornitore non risponde per la qualità del materiale fornito dal committente. Si fa riserva delle regole differenti contenute nell'offerta o di accordi successivamente pattuiti come secondo il punto 14.

#### 4.2 Licenze per software comprese nella prestazione

Qualora software standard del fornitore o di terzi fossero parte integrante delle prestazioni e delle forniture, il fornitore è tenuto all'acquisto delle licenze necessarie o all'ottenimento dei diritti di utilizzo necessari al committente.

#### 4.3 Misure protettive del Paese di destinazione

Il committente è tenuto a segnalare al fornitore, prima della stipulazione del contratto, le norme di protezione applicabili del Paese di destinazione che sono rilevanti per la prestazione, come ad es. le norme antinfortunistiche sul posto di montaggio o specifiche disposizioni sulle importazioni. Viene fatta eccezione per le norme svizzere che il fornitore conosce. Le prestazioni del fornitore rispettano le misure di protezione che il committente avrà segnalato come sopra citato.

### 5 Obblighi di cooperazione del committente

#### 5.1 Note generali

Il committente mette a disposizione del fornitore, tempestivamente e gratuitamente, tutti i documenti e le informazioni necessarie all'espletamento della prestazione e della fornitura. Il committente nomina un interlocutore che dispone delle competenze specifiche e del potere decisionale per l'evasione dell'ordine come da contratto.

Versione 5.0	Edizione: 01.08.2013	Condizioni generali standard	Copyright VINCI Energies Svizzera SA	Pagina 1 di 4
--------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------

Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza delle documentazioni fornite dal committente conformemente a quanto stabilito al punto 1, nemmeno per i valori misurati o ottenuti da terzi incaricati dal committente, a meno che il controllo di tali informazioni e valori non sia espressamente definito nell'offerta quale prestazione del fornitore.

Il committente è tenuto a informare subito il fornitore relativamente a eventuali circostanze che possano precludere l'esecuzione della prestazione contrattuale o che possano portare a soluzioni inadeguate.

Il committente concede al fornitore l'accesso ai locali/al terreno corrispondente, così che il fornitore possa eseguire il suo mandato senza impedimenti e nei termini prefissati.

In caso di forniture di grande volume, il committente è tenuto a mettere a disposizione locali chiudibili e asciutti quale magazzino della merce fornita. Egli assume la responsabilità per la merce fornita ed è tenuto a stipulare una copertura assicurativa adeguata contro furto, incendio e danni causati dall'acqua. Qualora vi fosse una qualsiasi presenza di amianto nell'edificio, il committente è tenuto a informarne il fornitore. I costi legati al corretto smaltimento sono a carico del committente. Il fornitore non può essere reso responsabile per eventuali problemi o costi legati alle sostanze contenenti amianto.

Eventuali ritardi e dispendi eccedenti a danno del fornitore, causati dal mancato adempimento da parte del committente dei suoi obblighi di cooperazione, sono a carico del committente.

## 5.2 Obblighi di cooperazione specifici

Ulteriori obblighi di cooperazione specifici del committente sono definiti nell'offerta.

## 6 Tipi di retribuzione

### 6.1 Note generali

In conformità all'offerta, le prestazioni e le forniture del fornitore vengono retribuite a prezzi unitari e/o a prezzi forfettari oppure a prezzi globali e/o a prezzi delle prestazioni a regia secondo l'entità della prestazione.

### 6.2 Prezzi forfettari e globali

I prezzi forfettari e/o globali possono essere concordati per l'intera prestazione/fornitura o per singole parti della stessa. Qualora l'effettiva prestazione o i costi del fornitore superassero quelli previsti al momento dell'offerta o della stipulazione del contratto, l'adattamento dei prezzi è previsto esclusivamente alle condizioni previste dall'art. 373 capoverso 2 CO.

Per prestazioni e forniture a prezzi globali valgono inoltre le disposizioni relative all'adeguamento al rincaro conformemente al punto 8.2.

### 6.3 Prezzi unitari

I prezzi unitari determinano la retribuzione di singole posizioni relative a prestazioni o forniture definite nell'offerta. La retribuzione dovuta per l'effettiva prestazione o fornitura corrisponde alla quantità complessiva di singole unità, riservato l'adeguamento al rincaro conformemente al punto 8.2.

### 6.4 Compenso secondo l'entità della prestazione (a regia)

Le prestazioni, i servizi e i lavori a regia per i quali l'offerta non prevede prezzi unitari, forfettari o globali, vengono addebitati secondo la loro entità, alle tariffe del fornitore che sono parte integrante dell'offerta.

Lavori e prestazioni non concordati, in particolare le modifiche richieste successivamente dal committente e concordate come secondo il punto 15, oppure altri lavori supplementari necessari, vengono addebitati a regia, in applicazione delle relative tariffe.

I lavori a regia vengono correntemente fatturati al committente al termine della loro esecuzione.

## 7 Prezzi e supplementi

Salvo accordi differenti, tutti i prezzi si intendono al netto, franco fabbrica, in Franchi Svizzeri salvo pattuizione diversa, senza detrazioni.

Il fornitore ha la facoltà di applicare un equo adeguamento dei prezzi, se:

- dopo la stipulazione del contratto le aliquote salariali, i prezzi delle merci o dei materiali hanno subito modifiche;
- il termine di consegna è stato prolungato per ragioni che non dipendono dal fornitore;
- il tipo o l'entità della prestazione concordata è stata modificata a scapito del fornitore;
- il materiale o l'esecuzione è stata modificata a scapito del fornitore perché la documentazione presentata dal committente non corrispondeva all'effettiva situazione o era incompleta.

Tutte le spese accessorie, come ad es. imballaggio, trasporto, assicurazione, autorizzazioni all'esportazione, al transito e all'importazione, come anche gli altri eventuali permessi e attestazioni, sono a carico del committente. Allo stesso modo il committente sostiene tutti i tipi di tasse, imposte, spese, dazi e simili che risultano in riferimento al contratto. Qualora il fornitore sia stato tenuto al pagamento dei suddetti, egli ha il diritto al risarcimento di tali costi contro presentazione del giustificativo di evidenza.

## 8 Modalità di pagamento

### 8.1 Termine di pagamento

Le fatture del fornitore sono pagabili entro 30 giorni dalla data di notifica. Il fornitore ha il diritto di richiedere l'intero o il parziale anticipo di pagamento oppure di pretendere la consegna di una lettera di credito irrevocabile.

Il committente deve rispettare i termini di pagamento ed eseguire i pagamenti anche quando le prestazioni del fornitore (ad es. consegne, installazione, esercizio di prova, montaggio ecc.) risultano ritardate o impossibili per cause che non dipendono dal fornitore, se parti non essenziali mancano oppure se si rendono necessari lavori di rifinitura o di garanzia che non rendono impossibile l'utilizzo delle prestazioni stesse.

Non sono ammesse detrazioni di alcun tipo (ad es. sconti, spese, ecc.). Eventuali spese bancarie sono a carico del committente.

Se il committente, per un qualsiasi motivo, si trovasse in ritardo con il pagamento, il fornitore dispone, cumulativamente, dei seguenti diritti - senza limitazione dei suoi diritti di legge - che può fare valere subito, dunque senza rispettivo preavviso o sollecito:

- dal momento della scadenza, il committente è tenuto al pagamento di interessi moratori pari al 5%;
- il committente è tenuto a risarcire al fornitore i costi maturati a causa del ritardo, in particolare quelli per il recupero crediti e per l'esercizio dei propri diritti;
- il fornitore ha la facoltà di interrompere la propria prestazione fino all'esecuzione del completo pagamento o alla stipulazione di nuove condizioni di consegna e pagamento e fino a quando il fornitore non avrà ottenuto sufficienti garanzie. Questo diritto gli spetta anche se teme che i pagamenti del committente non possano essere registrati per tempo o completamente;
- il fornitore ha la facoltà di richiedere la restituzione delle prestazioni effettuate sino a quel momento o di ritirare le stesse previo preavviso scritto, nonché di ritardare l'adempimento di altri contratti con il committente oppure di annullare tali contratti senza altre formalità (a discrezione del fornitore);
- il fornitore ha la facoltà di rimanere fedele al contratto o di recedere dallo stesso;
- il fornitore ha la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni.

### 8.2 Rincaro

Fatta riserva per le condizioni differenti previste nell'offerta, il fornitore ha il diritto di esercitare, qualora siano stati concordati prezzi globali e prezzi unitari, un adattamento delle retribuzioni dovute ai sensi del regolamento di adattamento dei prezzi dell'Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti (USIE).

## 9 Collaudo e controllo

Qualora l'offerta non fissasse le date per il controllo e/o il collaudo, il committente è tenuto a controllare subito la fornitura e le prestazioni e a notificare subito per iscritto al fornitore eventuali difetti. I difetti nascosti devono essere notificati per iscritto subito dopo averli scoperti. Se ciò non avviene, le forniture e le prestazioni valgono come collaudate e accettate.

## 10 Garanzia

### 10.1 Entità della garanzia

Il fornitore ha l'obbligo di eseguire la prestazione in conformità all'offerta, di scegliere e formare gli operatori addetti ai lavori, di assicurarne l'operato a regola d'arte, nonché di monitorarli e controllarli.

Il fornitore garantisce che le prestazioni e le forniture corrispondono alle specifiche definite o concordate per iscritto nell'offerta, e che corrispondono altresì alle rispettive funzioni.

Versione 5.0	Edizione: 01.08.2013	Condizioni generali standard	Copyright VINCI Energies Svizzera SA	Pagina 2 di 4
--------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------

## 10.2 Termini

I termini di consegna e di ultimazione delle prestazioni del fornitore sono definite nel contratto. In mancanza di accordi contrattuali è il fornitore a definire i termini di consegna e completamento.

Il rispetto dei termini di consegna definiti nell'offerta o nella conferma d'ordine scritta vale a condizione che:

- lo stato dei lavori costruttivi o dei lavori del costruttore permettano l'inizio puntuale dei lavori del fornitore, e
- le prestazioni o le forniture imperfette o ancora mancanti di imprese ausiliarie come secondo punto 3.3.2 non rendano impossibile, o intralcino considerevolmente, l'adempimento delle prestazioni del fornitore, e
- il committente abbia messo a disposizione la documentazione necessaria all'adempimento della prestazione o che abbia adempiuto per tempo, completamente e correttamente ai suoi obblighi di cooperazione come secondo il punto 5.

## 10.3 Termine di garanzia

Fatta riserva per le disposizioni differenti contenute nell'offerta, il termine di garanzia è pari a due anni a far tempo dal collaudo avvenuto come secondo il punto 9.

## 10.4 Garanzia legale

Durante l'adempimento dei suoi doveri di prestazione e fornitura, il fornitore è tenuto a non violare intenzionalmente i diritti di proprietà industriale di terzi. Egli risponde qualora venisse meno ai suoi obblighi di diligenza.

## 11 Utili, rischi e responsabilità

Utili e rischi passano al committente con la spedizione (inizio del caricamento) dell'opera presso il fornitore. Questo vale anche qualora sia stata concordata una consegna franco domicilio. I rischi di furto e di danneggiamento dopo la spedizione e, in particolare modo, durante il trasporto o in cantiere, sono quindi in ogni caso a carico esclusivo del committente.

Il committente ha in ogni caso la responsabilità per i rischi legati al materiale da lui fornito nonché agli utensili, alle attrezzature e ai materiali da lui messi a disposizione.

Il fornitore si riserva il diritto alla retribuzione anche qualora l'adempimento della sua prestazione fosse completamente o parzialmente reso impossibile a causa della distruzione completa o parziale dell'oggetto della prestazione.

Qualora il montaggio delle parti fornite venisse eseguito dal fornitore o da un suo subfornitore sul luogo di destinazione, utili e rischi passano al committente al momento in cui viene segnalata la ultimazione di questi lavori. A partire da questo momento, i rischi di furto, danneggiamento, degrado a causa di fenomeni meteorologici, manutenzione errata o insufficiente e intemperie passa in ogni caso al committente.

La responsabilità segue l'assunzione dei rischi.

Il fornitore risponde nei confronti del committente per tutti i danni diretti che egli o i suoi dipendenti e/o aiutanti hanno causato in maniera colposa al committente.

La responsabilità del fornitore è limitata all'importo risultante dalla capitalizzazione delle retribuzioni già pagate dal committente come anche da quelle scadute, tuttavia al massimo a un importo di CHF 1 milione. Questa limitazione non vale per la responsabilità dei danni a persone causati in maniera colposa.

Fatta riserva per i casi di negligenza grave o di dolo, il fornitore non risponde nei confronti del committente per i danni indiretti, quali ad esempio la perdita di utili o le rivendicazioni di terzi.

La responsabilità delle parti è per il resto regolata dal CO.

## 12 Riserva di proprietà e diritti di proprietà intellettuale

### 12.1 Patto di riserva di proprietà

I risultati del lavoro prodotti dal fornitore restano proprietà del fornitore stesso fino al completo pagamento delle prestazioni e forniture.

Conformemente all'art. 715 del codice civile svizzero (di seguito "CCS"), il fornitore ha la facoltà di registrare la riserva di proprietà nel pubblico registro presso il proprio domicilio o il domicilio statutario del committente. Il committente si impegna a dare subito il proprio benestare scritto, su richiesta del fornitore, per la registrazione della riserva di proprietà.

Con il pagamento completo delle prestazioni e forniture, la proprietà dei risultati del lavoro (inclusi schizzi, descrizioni del programma) prodotti dal fornitore per il committente, passano al committente. Qualora le prestazioni comprendessero anche software individuali, il committente concede al fornitore il diritto di elaborare e di utilizzare altrimenti a scopi commerciali i rispettivi risultati del lavoro.

## 12.2 Diritti di proprietà intellettuale e know-how

Il committente non acquisisce alcun diritto di proprietà intellettuale (quali diritti di brevetto, di marchio, d'autore o di design) del fornitore o di terzi. Il committente detiene solo un diritto di utilizzo non trasferibile (né per quanto riguarda l'utilizzo né per quanto riguarda il diritto) e non esclusivo per le prestazioni fornite. Esso può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito del disbrigo ordinario del contratto. È vietata la registrazione di diritti di proprietà intellettuale identici o simili.

Il fornitore ha il diritto di utilizzare ed elaborare altrimenti a scopi commerciali lo specifico know-how e le idee che ha generato, da solo o in collaborazione con il personale del committente, per l'espletamento dei suoi doveri di prestazione e fornitura.

## 13 Fine del contratto

### 13.1 Adempimento

Il rapporto contrattuale tra committente e fornitore dura, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 13.2, fino al completo adempimento dei doveri di prestazione e fornitura o degli obblighi di garanzia del fornitore.

### 13.2 Risoluzione anticipata del contratto

#### 13.2.1 Eventi imprevisti / impossibilità successiva al contratto

Qualora eventi imprevisti modificassero considerevolmente il significato economico delle prestazioni o qualora influissero notevolmente sulla possibilità di espletamento della prestazione, come anche in caso di impossibilità all'espletamento della prestazione successiva alla data del contratto, le parti adattano il contratto in modo appropriato. Qualora un tale adattamento non fosse possibile entro un termine adeguato, il fornitore ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato.

#### 13.2.2 In caso di prestazioni ai sensi della disciplina del mandato

Ove il rapporto contrattuale fosse soggetto alla disciplina del mandato, può essere revocato o disdetto in qualsiasi momento da entrambe le parti del contratto, conformemente all'art. 404 CO.

In caso di revoca o di disdetta del contratto da parte del committente, questi è tenuto a retribuire integralmente le prestazioni prodotte per contratto fino al momento della revoca o della disdetta, nonché a risarcire il fornitore per le spese accessorie sostenute e documentabili fino a quel momento.

Qualora la revoca o la disdetta avvenisse intempestivamente, e qualora il fornitore non ne avesse alcuna responsabilità oggettiva, questi ha il diritto, conformemente all'art. 404 capoverso 2 CO, di pretendere un'indennità oltre alla retribuzione per le prestazioni e per le forniture contrattuali. Tale indennità corrisponde al 10% delle retribuzioni per le prestazioni/forniture parziali non avvenute, o di più se il comprovato danno del fornitore supera questo risarcimento danni forfettario.

#### 13.2.3 In caso di prestazioni e forniture in ambito di contratto d'appalto

Qualora il rapporto contrattuale sia soggetto alla disciplina del contratto d'appalto, valgono le regole inerenti la fine del citato contratto, di cui all'art. 377 e seguenti CO, o l'art. 107 e seguenti CO. Per l'eventuale caso di recesso dal contratto in applicazione dell'art. 107 e seguenti CO, la parte rivendicante tale diritto è sempre tenuta a concedere all'altra parte un termine di minimo 30 giorni per eseguire il successivo adempimento contrattuale.

#### 13.2.4 In caso di prestazioni per funzionamento e manutenzione

Per prestazioni di servizi concernenti il funzionamento e la manutenzione di equipaggiamenti, di installazioni, così come di hardware e software, valgono i termini di preavviso citati nell'offerta. Rimane riservato il diritto di entrambe le parti di recedere dal contratto in caso di motivi gravi.

## 14 Ulteriori disposizioni

Il committente non ha la facoltà di compensare i propri crediti nei confronti del fornitore con quelli del fornitore nei propri confronti.

In caso di differenze tra le diverse versioni linguistiche di queste condizioni generali, fa fede la versione in lingua tedesca.

Qualora una o più disposizioni delle presenti condizioni generali fossero completamente o parzialmente inefficaci, rimangono salve la validità, l'efficacia e l'esecutorietà delle restanti disposizioni. A sostituzione della disposizione inefficace trova applicazione un'altra ammessa che corrisponda il più possibile allo scopo economico originariamente inteso con la prima disposizione.

## 15 Forma scritta

Perché siano riconosciute efficaci, eventuali modifiche e integrazioni delle presenti condizioni generali e/o delle disposizioni dell'offerta necessitano la forma scritta.

La necessità della forma scritta come secondo capoverso 1 del presente punto contrattuale 15 può essere abolita solo tramite accordo scritto delle parti.

Versione 5.0	Edizione: 01.08.2013	Condizioni generali standard	Copyright VINCI Energies Svizzera SA	Pagina 3 di 4
--------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------

## 16 Foro competente e diritto applicabile

Qualsiasi controversia giuridica derivante dalle presenti condizioni generali o dal rapporto contrattuale tra committente e fornitore, e per le quali le parti non trovassero un accomodamento amichevole, viene giudicata dai tribunali ordinari.

**Il foro competente** per il committente e il fornitore è **Zurigo**. Il fornitore si riserva tuttavia la facoltà di chiamare in causa il committente alla sua sede o alla sede statutaria o presso un qualsiasi altro tribunale competente.

Il rapporto contrattuale tra committente e fornitore è soggetto esclusivamente al diritto materiale svizzero; è esclusa l'applicazione della "Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali di compravendita" dell'11 aprile 1980 (cosiddetta Convenzione di Vienna).



Versione 5.0	Edizione: 01.08.2013	Condizioni generali standard	Copyright VINCI Energies Svizzera SA	Pagina 4 di 4
--------------	----------------------	------------------------------	--------------------------------------	---------------